

SENATO DELLA REPUBBLICA
III LEGISLATURA

(N. 1800-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE GRECO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 novembre 1961
(V. Stampato n. 2735)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dei Trasporti

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° dicembre 1961*

Comunicata alla Presidenza il 5 luglio 1962

Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci coperte con libretto TIR, con Protocollo di firma, adottata a Ginevra il 15 gennaio 1959

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione doganale di cui si propone la ratifica si riallaccia direttamente all'analogo Accordo adottato a Ginevra il 16 giugno 1949 in sede di Commissione economica per l'Europa. Tale Accordo intendeva dare applicazione provvisoria, tra l'altro, ad un progetto di convenzione doganale concernente il trasporto di merci su strada, e ciò in attesa che la Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali concludesse gli studi per una convenzione mondiale in materia.

La situazione attuale, caratterizzata tra l'altro da esigenze sempre maggiori in materia di traffici internazionali su strada, ha richiesto l'adozione di una nuova Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci in regime T.I.R., Convenzione adottata a Ginevra il 15 gennaio 1959, sulla base del progetto predisposto ed elaborato dal gruppo di esperti doganali del Comitato per i trasporti interni della Commissione economica per l'Europa.

Ciò premesso, senza entrare in una disamina approfondita della Convenzione in pa-

rola, è sufficiente sottolineare che essa si ispira sostanzialmente agli stessi principi che caratterizzavano l'Accordo provvisorio del 1949, introducendo soltanto alcune modifiche che sono peraltro pienamente compatibili con l'orientamento doganale vigente in Italia. In pratica, la Convenzione si propone di rendere più agevole il traffico internazionale delle merci su strada attraverso l'eliminazione delle formalità doganali al confine per le spedizioni da dogane nazionali a dogane estere, e viceversa, nonchè per le spedizioni da dogane estere ad altre dogane, sempre estere, con transito però nel territorio nazionale.

A questo scopo risponde il « carnet » T.I.R., istituito proprio al fine di facilitare, come si è detto, ogni operazione doganale delle merci trasportate per via stradale.

In vista delle finalità, pertanto, alle quali la presente Convenzione si ispira, il vostro relatore ne propone la ratifica.

GRECO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci coperte con libretto TIR, con Protocollo di firma, adottata a Ginevra il 15 gennaio 1959.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente, con Protocollo di firma, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità agli articoli 40 e 50 della Convenzione stessa.